COMUNE DI SAN MARCELLINO

(Provincia di Caserta)



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RATEIZZAZIONI PER IL PAGAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 del 15/07/2016

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 04/08/2016

SOMMARIO

ART. 1	-	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2	-	REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'
ART. 3	-	CRITERI DI CONCESSIONE DI RATEIZZAZZIONE DI PAGAMENTO E
		DECADENZA DEL BENEFICIO
ART. 4	-	MODALITÀ' DI RATEIZZAZIONE
ART. 5	-	INTERESSI
ART. 6	-	DOMANDA DI CONCESSIONE E MODALITÀ' PRESENTAZIONE DOMANDA
ART. 7	-	PROCEDIEMENTO
ART. 8	-	PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE E DINIEGO
ART. 9	-	NORME IN CONTRASTO
ART. 10	_	ENTRATA IN VIGORE

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare la concessione eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento dei carichi arretrati di tributi comunali, anche affidati in concessione a terzi, risultanti da avvisi di accertamento o da iscrizione a ruolo ordinario:
- a) siano essi relativi a più annualità o ne comprendono una sola;
- sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata, sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;
- 2) Possono essere oggetto di rateizzazione i seguenti tributi :
 - a) TARSU (Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani)
 - b) TARES (Tassa sui Rifiuti e sui Servizi)
 - c) TARI (Tassa Rifiuti)
 - d) TOSAP (Tassa Occupazione di Aree e Spazi Pubblici)
 - e) ICI (Imposta Comunale sugli Immobili)
 - f) IMU (Imposta Municipale Propria)
 - g) Imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni
 - h) Canone idrico Integrato
 - i) TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili)
 - I) Ogni altra entrata tributaria e patrimoniale di competenza dell'Ente.

ART.2

REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

- 1) Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in situazione di disagio personale e familiare.
- 2) Si considerano cause oggettive e soggettive ostative:
 - a) Lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione
 - personale documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
 - b) Qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente art. 1;
- 3) Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione obiettiva di difficoltà è riferito all'anno precedente alla presentazione della domanda.

- 4) A coloro che versano in condizioni di obiettiva difficoltà dimostrata da allega certificazione ISEE, viene concessa, a richiesta dell'interessato, un'ulteriore dilazione di n. 3 rate mensili massimo.
- 5) Le società ed Enti con personalità giuridica che versano in condizione di obiettiva difficoltà dovranno presentare la seguente documentazione:
 - a) relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento;
 - b) Certificato camerale aggiornato.

ART. 3

CRITERI DI CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DI PAGAMNETO E DECADENZA DEL BENEFICIO

- 1) Per i debiti oggetto del presente regolamento, la concessione eccezionale di dilazione e/o rateizzazione è concessa su richiesta del contribuente che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria e prima dell'inizio di procedure di riscossione coattiva, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
 - b) decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza di n. 5 rate e pagamento dell'intero debito residuo entra trenta giorni dall'ultima rata adempiuta;
- 2) E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateizzazioni nel pagamento di singole rate o di importi già oggetto di dilazione o sospesi;
- 3) Nessuna dilazione e/o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione di interessi.
- 4) In ogni caso la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva, di cui al capo II del DPR 602/73;
- 5) E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia.
- 6) Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo distinte domande di rateizzazione.
- 7) Sarà cura degli uffici preposti verificare presso il concessionario il mancato inizio della procedura.

ART.4

MODALITÀ' DI RATEIZZARNE E/O DILAZIONE

1) La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate bimestrali in rapporto alla entità della somma da calcolarsi con riferimento

all'importo richiesto dal contribuente, di pari importo non inferiori a 100,00 €, nei seguenti limiti :

- a) fino ad un massimo di 12 mesi per importi da € 100,01 ad € 600,00;
- b) fino ad un massimo di 24 mesi per importi da € 600,01 a € 2.400,00 ;
- c) fino ad un massimo di 36 mesi per importi da € 2.400,01 a € 5.400,00;
- d) fino ad un massimo di 48 mesi per importi superiori a € 5.400,01;
- 2) Le somme rateizzabili si riferiscono, per i tributi relativi agli avvisi di pagamento bonario, agli avvisi di accertamento o di liquidazione, all'importo totale dell'avviso.
- 3) Qualora la richiesta di rateizzo, derivante dal singolo tributo o da più' tributi, superi l'importo di € 10.000,00 al netto di sanzioni ed interessi, il contribuente è tenuto alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o assicurativa, rilasciata da primaria società assicurativa da cui si evincano i poteri di firma dell'Assicuratore, a totale copertura del debito residuo.
- 4) La garanzia di cui al precedente comma deve prevedere espressamente la rinuncia la beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia l'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta del Comune creditore.
- 5) Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo salvo variazione di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.
- 6) L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

ART. 5 INTERESSI

- 1) Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione della richiesta all'Ente da parte del contribuente.
- 2) Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento dell'avviso fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

ART. 6 DOMANDA DI CONCESSIONE E MODALITÀ' PRESENTAZIONE DOMANDA

- 1) Il contribuente che intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateizzazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica domanda all'Ufficio Tributi di questo Ente.
- 2) La domanda dovrà contenere:
 - a) L'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - b) L'esatta indicazione degli estremi di provvedimento da cui scaturisce il debito tributario ;
 - c) La motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.
- 3) Nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, alla richiesta dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva relativa all'ultimo anno di imposta ed, in copia, ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
- 4) Nel caso di Società o Enti con personalità giuridica, alla domanda dovrà essere allegata la documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 5 del presente Regolamento.
- 5) La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello del Protocollo generale, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità valido.

ART. 7 PROCEDIMENTO

- 1) L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento.
- 2) Nel corso dell'istruttoria il Responsabile del procedimento verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
- 3) Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Responsabile del procedimento indicherà nell'atto di richiesta.
- 4) La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza dal diritto di beneficio della rateizzazione del debito.
- 5) L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono puniti ai sensi del codice penale e dalle Leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 D.P.R. n. 403/98.

ART. 8 PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

- 1) Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Responsabile del Procedimento adotta il Provvedimento di concessione di dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
- 2) Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso.
- 3) Il provvedimento di concessione deve specificare la modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi.
- 4) Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 9 NORME IN CONTRASTO

1) Sono abrogate le norme regolamentari comunali che risultano contrastanti o incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento.

ART. 10 ENTRATA IN VIGORE

1) Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni di pubblicazione successivi alla data di esecutività della delibera di approvazione, del Consiglio Comunale e si applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione pervenute da quella data.